

## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***Concordato preventivo biennale: nuova opportunità per i titolari di reddito di lavoro autonomo***

di Arianna Semeraro

Convegno di aggiornamento

### **Reddito di lavoro autonomo: focus operativi e novità della Legge Delega**

Scopri di più

È in arrivo il **concordato preventivo biennale** che consentirà, anche ai contribuenti titolari di reddito di lavoro autonomo, **di accordarsi** preventivamente e per due anni sui propri redditi **con il fisco**.

Dalla lettura dell'articolo 15 dello schema di Decreto Delegato (approvato lo scorso 3.11.2023 dal Consiglio dei ministri), si comprende come l'Agenzia delle entrate formulerà una **proposta finalizzata a determinare un reddito di lavoro autonomo** sulla base del quale, per **due periodi di imposta**, il contribuente **sarà tenuto a versare Irpef e Irap**, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento (o del superamento) del **reddito stabilito**.

In altre parole, per imprenditori di minori dimensioni e lavoratori autonomi viene contemplata la possibilità di aderire al "preventivo biennale", quale strumento che consente di **definire anticipatamente**, per due periodi d'imposta, il **contenuto sostanziale dell'obbligazione tributaria**.

In particolare, le linee guida fissate dalla L. 111/2023 prevedono, quali tratti principali dell'istituto in rassegna:

- l'impegno del contribuente ad **accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale** della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap formulata dall'Agenzia delle entrate, anche utilizzando le **banche dati e le nuove tecnologie** a sua disposizione;
- l'**irrelevanza**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di **eventuali maggiori o minori redditi imponibili** (rispetto a quelli oggetto del concordato), **fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi**;
- la decadenza dal concordato biennale nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulta che il **contribuente non ha correttamente documentato**, negli anni oggetto del concordato stesso (o in quelli precedenti), **ricavi o compensi per un importo superiore al 30 % dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano commesse altre **violazioni di non lieve**

**entità**, di cui al comma 2, dell'articolo 22, dello schema di Decreto Delegato.

Possono accedere al concordato biennale, i **contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, ai quali si rendono applicabili gli **indici sintetici di affidabilità** e che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

- ottengono un **punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8** sulla base dei dati comunicati;
- **non hanno debiti tributari** ovvero, nel rispetto dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 9, dello schema di Decreto Delegato, hanno **estinto quelli** che tra essi sono **d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi** amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero **per contributi previdenziali** definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. **Non concorrono al citato limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione** sino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Da una prima lettura, la **norma non appare essere convincente**, poiché si denota una scarsa partecipazione del contribuente alla fase di attuazione del tributo, la cui formulazione pare assumere la forma di una **proposta quasi unilaterale e vincolante dell'Amministrazione finanziaria**. I contribuenti saranno liberi se accettare la proposta e, se la scelta dovesse essere in questo senso, i contribuenti **sarebbero obbligati a versare le imposte e l'Irap sugli imponibili concordati**. Ciò anche laddove il reddito effettivo dovesse risultare inferiore rispetto ai contenuti della proposta accettata.

Come detto, la **proposta** – che riguarderà sia le **imposte sui redditi**, ma anche il valore della produzione ai fini Irap – **non pare poter essere accettata parzialmente dal contribuente**. Il problema si porrà soprattutto per gli esercenti attività di impresa. In questo caso, le due basi imponibili (ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap) possono essere in molti casi **estremamente diverse** e, quindi, l'imprenditore potrebbe **trovare più conveniente accettare solo una parte della proposta**. Tale possibilità è, tuttavia, preclusa, stante il tenore letterale dell'articolo 9, comma 3 dello schema di Decreto Delegato, che prevede letteralmente che *“il contribuente può aderire alla proposta di concordato”*. **Non è ammessa**, quindi, **la possibilità di aderirvi ai fini Irpef, ovvero ai soli fini Irap**.

La norma continua a non convincere a pieno posto che, oltre alle problematiche sopra sottolineate, da una prima lettura si denota una **carenza di evidenziati e specifici profili di vantaggio** (o esimenti di natura sanzionatoria) **nei confronti di coloro i quali decideranno di aderirvi**. Da ciò ci si chiede quale potrebbe essere effettivamente il grado di *appeal* che la norma genererà e, in ultima analisi, che **impatto avrà sul raggiungimento degli obiettivi a cui la stessa è tesa**.

Non bisogna dimenticare, difatti, che il Legislatore ha inteso introdurre tale possibilità al solo scopo di **razionalizzare gli obblighi dichiarativi e perseguire una riduzione del fenomeno**



**dell'evasione** attraverso misure che favoriscono l'adempimento spontaneo del contribuente. L'obiettivo da raggiungere è volto all'instaurazione di un **rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente** che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Rapporto quest'ultimo che, sulla base della struttura della misura in esame, **non appare essere pienamente paritario**, stante **l'unilateralità della proposta** e la **scarsa partecipazione del contribuente** alla determinazione del contenuto della stessa.